

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle Isole Eolie
DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Anno 2010
(D.M. m° 365 del 3 giugno 2010)

ART. 1

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari , di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:

- dal 1° luglio al 31 ottobre 2010: divieto per le isole Panarea, Stromboli e Alicudi;
- dal 1° luglio al 30 settembre 2010: divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

ART. 2

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1. ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico merci;
2. per le isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2009, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3. agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità.
4. ai veicoli delle Forze dell'ordine.

B) Lipari - Vulcano:

1. agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2009, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;
2. ai veicoli adibiti a trasporto di cose;
3. agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4. ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 (sette) giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5. agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6. alle autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;
7. agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

C) Filicudi:

1. ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
2. agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità.
3. agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'intero del veicolo.

ART. 3

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

ART. 4

Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

ART. 5

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 389,00 a Euro 1.559,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 17 dicembre 2008.

ART. 6

Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica

sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.